



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 48 del 19/02/2020

Oggetto: Approvazione del testo di Convenzione per la realizzazione del progetto tra Regione Toscana e ISPRO, del testo di contratto di costituzione di associazione temporanea di scopo ATS e del mandato collettivo speciale con rappresentanza, del testo di accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati e recepimento del finanziamento regionale.		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n. 04		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 19 FEB. 2020
Pubblicato a norma di Legge il 19 FEB. 2020
Inviato al Collegio Sindacale il 19 FEB. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la delibera del Direttore Generale n. 150 del 31.05.2018 che approva lo statuto e il regolamento dell'ISPRO;

Premesso che:

1. Con Decreto Dirigenziale n. 15397 del 26 settembre 2018 avente per oggetto "DGR 672/2018 – Approvazione Bando Ricerca Salute 2018" è stato approvato il bando triennale denominato "Bando Ricerca Salute 2018" per l'assegnazione di fondi per il finanziamento di progetti da realizzarsi in Toscana su diverse linee di ricerca tra cui la ricerca in ambito oncologico;
2. In attuazione di suddetto bando con Decreto Dirigenziale n. 16906 del 15 ottobre 2019, a seguito dell'iter valutativo previsto, sono stati approvati gli esiti della valutazione dei progetti presentati nell'ambito del Bando Ricerca Salute 2018 con la graduatoria dei progetti finanziabili;
3. Tra i progetti risultati finanziabili nell'allegato "A" del Decreto Dirigenziale 16906/2019, risultano ammessi a finanziamento i seguenti progetti in cui ISPRO è Capofila:
 - Antibody Drug Conjugates armed with Smoothened inhibitors for the treatment of melanoma and basal cell carcinoma – **GLI SELTHER**;
 - Lung cancer screening integrated with pathways for risk reduction for people at high risk a pilot study – **ITALUNG 2**;
 - ColoRectal cancer from SCREENING to personalized cancer medicine: focus on liquid biomarkers, omics and clinical routine used parameters – **CRC SCREENING**;
 - Attributable cancer burden in tuscany: smoking, environmental and occupational risk factors and evaluation of prevention strategie – **ACAB**;
 - Lifestyle determinants and biomarkers of heavy metals exposure in a sample of a large prospective study in Tuscany: temporal trends, comparison with other local populations, and association with cancer risk – **EPI METAL**;
 - Professional caregivers and volunteers Unmet Needs in Tuscan Oncology departments – **PUNTO**;
 - Planning and implementation of a structures regional programme for the identification and management of individuals AT high-risk for cancer: a pilot project for heredo-familial breast/ovarian cancer – **PART**;
 - New strategies for promoting attendance in colorectal cancer screening programmes of Tuscany – **BESTcc**;
 - Surveillance on childhood and adolescent cancer: from data of Tuscany cancer registry and regional diatric oncological (CROP) center primary prevention of suspected environmental risk factors – **SUCHADOCAN**;
4. Con Decreto Dirigenziale n. 975 del 16 gennaio 2020 è stata approvata l'erogazione dei progetti risultati finanziabili, e lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Toscana e i soggetti beneficiari dei contributi;
5. Per i progetti che hanno per Ente Capofila ISPRO la Regione Toscana si impegna a destinare complessivamente € 2.686.970,00 (duemilioneisicentoottantaseimilanovecentosettanta/00);

Dato atto che l'art. 10.4 del Bando Ricerca Salute 2018 prevede che la Regione Toscana e il Capofila debbono procedere alla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto;

Preso atto che:

- ai fini della stipula della Convenzione di cui sopra i beneficiari del finanziamento debbono, entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo ATS come espressamente previsto all'art. 10.4 del bando, pena la revoca del finanziamento;

- Part. 11 del bando prevede che entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo i soggetti proponenti debbano sottoscrivere un accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati;

Ritenuto opportuno recepire lo schema di Convenzione approvato col Decreto Dirigenziale 976/2020 da sottoscrivere con la Regione Toscana, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare:

- lo schema di contratto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo ATS e mandato collettivo speciale con rappresentanza, allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- lo schema dell'accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati, allegato "C" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante i tempi ristretti cadenzati dalla Regione Toscana;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare il testo della Convenzione per la realizzazione dei progetti da sottoscrivere con la Regione Toscana ed ISPRO documento allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli schemi di contratto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo ATS e mandato collettivo speciale con rappresentanza e lo schema dell'accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati rispettivamente allegati "B" e "C" al presente atto quale parti integranti e sostanziali;
3. di recepire il finanziamento complessivo di € 2.686.970,00 (duemilioneicentottantaseimilanovecentosettanta/00) come da DDIRT 975/2020 per i progetti dettagliati nell'allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dove l'Istituto risulta Capofila;
4. Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge RT 40/2005, immediatamente eseguibile;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- Alle SC/SS ISPRO coinvolte
- S.C. Attività Tecnico Amministrative ISPRO;
- Settore Attività Supporto Ricerca ISPRO;
- S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti ISPRO;
- S.OC. Contabilità Generale e Piano d'Investimenti Azienda USL Toscana Centro

Elenco degli allegati

Allegato A	Convenzione tra la Regione Toscana, e l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO	pag. 8
Allegato B	Contratto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo ATS e mandato collettivo speciale con rappresentanza	pag. 6
Allegato C	Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati	pag. 7
Allegato D	Elenco progetti ISPRO finanziati	pag. 1

Regione Toscana
 Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
 Settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute
BANDO RICERCA SALUTE 2018
 Bando pubblico regionale per progetti di ricerca e sviluppo mirati al sostegno ai processi di innovazione clinica e organizzativa del Servizio Sanitario Regionale

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“ _____ ”
 TRA
 REGIONE TOSCANA
 E

La REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo n. 10, C.F. e P. IVA n. 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale nata a _____ il _____, domiciliata presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore “Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute”, struttura competente per materia, nominato con decreto n. 7851 del 21-05-2019 ed autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13/07/07 n. 38, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto, il cui schema è stato approvato con D.D n. _____ del _____;

E

L'ente _____, (di seguito denominato “Capofila”), con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____ e P. I. _____, [(solo per Organismi ricerca privati) iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A./o altri albi previsti dalla legge (REA, Anagrafe Unica delle ONLUS etc.) di _____,] rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente o da persona eventualmente da egli delegata per giusta procura che si allega al presente Contratto, Soggetto Capofila e mandatario del raggruppamento ATS costituito a _____, in data _____ con atto del Notaio _____ n. (inserirne estremi atto), registrato a _____ il _____, al n. (inserirne estremi di registrazione) tra i seguenti soggetti:

1. Capofila ATS – Via _____ n. _____ Città _____;
 2. PARTNER 1 - Via _____ n. _____ Città _____;
 3. PARTNER 2 - Via _____ n. _____ Città _____;
- (...)

PREMESSO CHE

- in data 10 ottobre 2018 sul SUPP n.170 al B.U.R.T, pIII, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 15397 del 26 settembre 2018, di approvazione del “Bando Ricerca Salute 2018 - Bando pubblico regionale per progetti di ricerca e sviluppo mirati al sostegno ai processi di innovazione clinica e organizzativa del Servizio Sanitario Regionale”;
- con il D.D n. 16906 del 15.10.2019 sono stati approvati gli esiti della valutazione e con il DD n.dele si è provveduto alla identificazione dei progetti ammessi a

- finanziamento sulla base della disponibilità di fondi;
- il Progetto denominato _____, numero CUP _____, (d'ora in avanti denominato "Progetto"), risulta tra gli ammessi a contributo sulla base della disponibilità di fondi, come risulta dal citato decreto n. _____ del _____;
 - l'ammissione a contributo è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal Bando;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- la legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.,
- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31 luglio 2019 "Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2020";
- il "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;
- la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" (DGR 1018/2014);
- la decisione G.R. n. 4 del 7 aprile 2014;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 672 del 18 giugno 2018;
- il Decreto n. 15397 del 26 settembre 2018;
- la Delibera 648 del 13 maggio 2019;
- il Decreto 16906 del 15 ottobre 2019

TUTTO CIÒ PREMESSO

i contraenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del Progetto "_____";
Acronimo "_____".

Art. 2 – Durata

La presente Convenzione - sottoscritta ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ha decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma e della marca temporale della stessa e ha validità fino ai cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto realizzato.

La data dell'ultima firma e della marca temporale apposta sulla convenzione costituisce la data di avvio del progetto.

[oppure La data di avvio del progetto è il _____ come da comunicazione del Capofila].

Il progetto deve essere completato entro mesi dalla data di avvio del progetto.

La Regione, in accordo con l'art. 6.3 del Bando, può concedere una sola proroga delle attività del Progetto per un periodo massimo di 6 mesi, previa istanza del Capofila da presentarsi entro 60

giorni dalla data prevista di conclusione del Progetto.

La richiesta di proroga deve essere motivata e corredata da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e della spesa.

Art. 3 – Obblighi della Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Capofila, nelle forme e modalità stabilite dalla presente Convenzione, un contributo fino ad un massimo di euro _____ (*cifra in lettere*) a fronte di un costo totale del progetto pari ad euro _____ (*cifra in lettere*) nella forma del contributo a fondo perduto.

Il contributo è concesso con le seguenti modalità:

1. in anticipazione (facoltativa) fino al 40% del totale del contributo, previa presentazione di garanzia fideiussoria (tale garanzia non è richiesta nel caso di OR pubblici e di enti del Servizio Sanitario) da parte di ciascun componente dell'ATS di cui il Capofila è mandatario; la domanda di anticipo deve essere presentata direttamente a Regione Toscana entro 1 mese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
2. per stato avanzamento lavori (d'ora in avanti "SAL") – (obbligatoria), pari al 30% (proporzionalmente alle spese ammissibili rendicontate), da presentare entro 30 giorni dalla data di conclusione del primo periodo di rendicontazione (18 mesi dalla data di avvio del progetto).

La domanda a titolo di SAL deve essere presentata dal Capofila a Regione Toscana unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, in cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07).

La mancata rendicontazione delle spese per almeno 30% del costo totale del progetto e/o la mancata presentazione della relazione tecnica intermedia sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero contributo secondo le modalità e i termini stabiliti all'art. 17 del Bando.

La quota del SAL sarà erogato solo nel caso in cui sia il controllo sulla rendicontazione presentata che la valutazione sulla relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto abbiano avuto esito positivo.

3. a saldo, pari alla quota restante di contributo; l'esatto ammontare del contributo da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili di cui all'art. 8 del Bando e alle "Linee guida per la rendicontazione" approvate con D.D. n. 17367 del 6/11/18.

La richiesta di pagamento saldo deve essere presentata dal Capofila, entro 30 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione (36 mesi dalla data di avvio del progetto o entro nuovo termine concesso dall'Amministrazione a seguito di proroga), unitamente alla relazione tecnica conclusiva.

Il saldo sarà erogato solo nel caso in cui sia il controllo sulla rendicontazione presentata che la valutazione sulla relazione finale del progetto abbiano avuto esito positivo.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del mantenimento da parte del Capofila e di

ciascun componente dell'ATS dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'art. 5 del Bando [(solo per Organismi ricerca privati) nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale, della posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni (ex Equitalia), del rispetto della normativa antimafia e dell'assenza di procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e dalle altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale, se adeguatamente documentato.]

Art. 4 – Obblighi del Capofila e di ciascun componente dell'ATS

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, del Bando di cui alle premesse e della presente Convenzione, il Capofila e ciascun componente dell'ATS si impegnano a:

1. realizzare il progetto entro il termine indicato nella proposta progettuale, conformemente all'oggetto, agli obiettivi e ai risultati attesi della ricerca contenuti nel progetto approvato, ferme restando le eccezioni previste all'art. 16 del Bando;
2. comunicare, anticipatamente e tempestivamente, tutte le modifiche inerenti al progetto approvato;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto come definito nell'art. 12 del Bando fornendo le relazioni tecniche per ciascun stato di avanzamento, al diciottesimo ed al trentaseiesimo mese dalla data di avvio progetto;
4. garantire la conservazione fino al quinto anno successivo all'erogazione del saldo della documentazione scientifica e contabile inerente la sua realizzazione;
5. consentire ai funzionari della Regione Toscana o a soggetti da essa incaricati, lo svolgimento di controlli o ispezioni;
6. rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'art. 11 del bando.
Ciascun partner di progetto autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedia e finale del progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.
7. rispettare il divieto di cumulo impegnandosi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per le stesse attività progettuali;
8. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando per tutta la durata del progetto e comunque fino all'istanza di erogazione del saldo;
9. comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, mediante PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l'eventuale rinuncia al contributo.

Art. 5 – Obblighi del Capofila

Il Capofila opera in qualità di mandatario dell'ATS ammessa a finanziamento con il Progetto e, in quanto tale ha l'obbligo di:

- 1) assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali,
- 2) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
- 3) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del Progetto e dei partner dell'ATS richieste dalla Regione.
- 4) incassare le quote di contributo spettanti a ciascun partner e provvedere a liquidare, entro un

massimo di trenta giorni, il contributo di competenza di ciascun partner di progetto, dando dimostrazione alla Regione Toscana dell'effettiva liquidazione ed esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti ad esso effettuati.

Art. 6– Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 8 del bando purché effettivamente sostenute dai beneficiari tra la data di avvio del progetto di cui all'articolo 2 della presente Convenzione ed i 36 mesi successivi, salvo proroga concessa ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione ed all'art. 6.3 del Bando.

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata secondo le modalità stabilite negli articoli 12 e 13 del Bando e nelle “Linee guida per la rendicontazione”.

Art. 7 - Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata al Capofila di progetto secondo le modalità indicate all'articolo 12 del Bando e nelle Linee guida per la rendicontazione.

Art. 8 - Divieto di cumulo

Il contributo di cui al Bando ed alla presente Convenzione non è cumulabile con altri finanziamenti, contributi o incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9 – Valutazione intermedia e finale

Il Progetto, oltre alla valutazione preliminare per accedere al finanziamento, è sottoposto a valutazione intermedia e finale dei risultati conseguiti.

La valutazione intermedia e finale verrà effettuata da valutatori individuati secondo i criteri e le modalità riportate nell'art. 13 del Bando.

Le suddette valutazioni sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche intermedie e finali, allegate alle relative rendicontazioni, come specificato all'articolo 13 del Bando, e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- per la sola valutazione intermedia, la potenzialità del progetto di perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda che non sono stati ancora raggiunti;
- la congruità delle spese sostenute, il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto approvato.

Le relazioni tecniche intermedie e finali devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

Le relazioni tecniche dovranno essere trasmesse - entro 30 giorni dalla scadenza rispettivamente del diciottesimo e del trentaseiesimo mese dall'inizio del progetto (o entro nuovo termine concesso dall'Amministrazione a seguito di proroga) - all'indirizzo pec regionetoscana@postacert.toscana.it e contestualmente caricate in upload sul Sistema Unificato di Monitoraggio dei progetti in Toscana” (MoniToscana) all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/monitoscana>.

Eventuali difformità, fra risultati attesi e risultati conseguiti, dovranno essere adeguatamente motivate.

Il Capofila dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del Progetto richieste dalla Regione; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.

La mancata trasmissione delle relazioni intermedia e finale sullo stato di attuazione del progetto, la

mancata motivazione di eventuali difformità rispetto al progetto approvato o la mancata rispondenza delle relazioni a quanto indicato nel bando comportano la sospensione delle erogazioni e l'eventuale revoca del contributo.

La Regione Toscana si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Capofila una relazione relativa allo stato di avanzamento del progetto e di organizzare incontri con il gruppo di ricerca.

Art. 10 - Proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

I risultati, le invenzioni, il knowhow, gli eventuali dati o informazioni, compresi gli eventuali software realizzati ad hoc per la ricerca, brevettabili o meno, ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente al progetto (foreground, knowledge), appartengono congiuntamente ai soggetti beneficiari del progetto ed agli eventuali enti partecipanti, ai sensi dell'art. 4 del bando, in misura proporzionale al relativo contributo inventivo; i beneficiari e gli eventuali enti partecipanti coinvolti concluderanno un accordo atto a definire l'effettiva ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà.

I diritti di proprietà intellettuale già sviluppati, al momento della stipula della convenzione (inizio del progetto), dai soggetti beneficiari e dagli eventuali enti partecipanti coinvolti nell'attività di ricerca (background, pre-existing know-how) rimangono di loro propria titolarità.

Ogni soggetto beneficiario e l'eventuale organismo partecipante ai sensi dell'art. 4 del bando, hanno il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da essi svolte, fermo restando l'obbligo di riservatezza nel trattamento dei risultati acquisiti, necessario per l'espletamento dell'attività relativa all'utilizzo ed allo sfruttamento degli stessi, ivi compreso l'eventuale deposito di titoli di proprietà intellettuale ad essi correlati.

Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto, dovranno riportare la seguente dicitura: "Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana"- "This research project is funded by Tuscany Region".

Ciascun partner di progetto autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.

Per ogni altro riferimento in merito a diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati, si rimanda a quanto previsto dallo specifico accordo, sottoscritto ed allegato alla presente Convenzione in copia conforme all'originale (Allegato 3).

Art. 11 - Ispezioni e controlli

La Regione Toscana si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di esecuzione, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando e la veridicità delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari stessi.

L'Amministrazione regionale procederà a controlli effettuati su tutti i soggetti finanziati ed a controlli a campione secondo le modalità stabilite all'articolo 15 del Bando.

Art. 12 – Sospensione delle erogazioni e revoche

È disposta la sospensione del contributo qualora emerga la mancata o ritardata attuazione del progetto e delle relative spese e l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del soggetto beneficiario;

- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 della presente convenzione; per gli obblighi di cui all'art. 4 punto 2, la Regione Toscana si riserva, prima di procedere a revoca, una valutazione a proprio insindacabile giudizio della rilevanza del mancato rispetto;
- c) inadempienze dei soggetti beneficiari rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 3, 5 e 6 del bando, nonché tutte le altre violazioni della normativa di riferimento;
- d) mancata attuazione degli adempimenti successivi all'ammissione a finanziamento;
- e) esito negativo dei controlli svolti nei 180 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria.

La Regione Toscana, qualora si verificano le circostanze che danno luogo alla revoca del contributo, comunica agli interessati l'avvio del procedimento con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire con la stessa modalità utilizzata dalla Regione Toscana per la notifica dell'avvio del procedimento.

I contributi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti dai soggetti beneficiari interessati.

Art. 14 - Difforme e/o parziale realizzazione del progetto

Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione del progetto la:

1. non completa/parziale realizzazione del progetto e/o non corretta rendicontazione finale del progetto;
2. rideterminazione del contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.

Nei casi di cui al comma precedente la Regione Toscana, previo contraddittorio con il Capofila, potrà procedere alla revoca parziale dell'agevolazione.

La difforme o parziale realizzazione del progetto costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale della Convenzione e, come tale sarà sottoposta all'approvazione del Dirigente responsabile del settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute.

Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione Toscana, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (d'ora in avanti "TUR").

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero (anche coattivo secondo quanto disposto dalla legge di contabilità della Regione e dal regolamento di attuazione) nei confronti dei componenti dell'ATS interessati.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito della partecipazione al Bando Ricerca Salute 2018 e per la sottoscrizione della presente Convenzione, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

A tal fine si fa presente che:

- La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
- Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio ed il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.
- I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
- L'interessato può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Art. 16 - Registrazione e oneri fiscali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Capofila.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dal Bando, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE TOSCANA
Il dirigente

IL Capofila
Il legale rappresentante

ALLEGATI:

- 1) Scheda tecnica di Progetto;
- 2) Piano finanziario di Progetto;
- 3) Accordo di proprietà intellettuale definitivo;

BOZZA

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
BANDO RICERCA SALUTE 2018

L'anno _____ e questo giorno ____ del mese di _____ in _____ e precisamente presso _____
Avanti a me Notaio _____

Si sono presentati e personalmente costituiti:

- Sig _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, C.F. _____ P. Iva _____;
- Sig _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, C.F. _____ P. Iva _____;
- Sig _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, C.F. _____ P. Iva _____;
- Sig _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, C.F. _____ P. Iva _____;

PREMESSO CHE

- i) La Regione Toscana ha emanato il Bando Ricerca Salute 2018 con decreto dirigenziale n. 15397 del 26 settembre 2018, per l'assegnazione di fondi per il finanziamento di progetti da realizzarsi in toscana su diverse linee di ricerca;
- ii) che i predetti Enti del Servizio Sanitario Regionale/Enti di Ricerca hanno presentato congiuntamente una proposta progettuale denominata _____ agli Uffici competenti della Regione Toscana;
- iii) che, contestualmente alla partecipazione all'emanazione del bando, i sottoscritti, nelle spiegate qualifiche, hanno impegnato gli enti rispettivamente rappresentati, in caso di approvazione del finanziamento, a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo al fine di attuare il progetto sopra indicato;
- iv) che la proposta progettuale presentata contiene la dichiarazione di intenti dei predetti Enti del Servizio Sanitario Regionale/Enti di Ricerca di partecipare al progetto costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito indicata ATS), con l'indicazione del soggetto Capofila, finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa, nel caso di aggiudicazione;
- v) che con Decreto Dirigenziale n.16906 del 15/10/2019 la Regione Toscana ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi al finanziamento e, tra questi, ha individuato il progetto suddetto, collocatosi al n. _____ della graduatoria, per un

investimento totale pari ad € _____ con un contributo ammesso a finanziamento pari ad € _____;

- vi) che il suddetto bando disciplina l'accesso e le modalità del finanziamento;
- vii) che, a seguito dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento, le Parti intendono costituirsi formalmente in ATS, impegnandosi alla realizzazione del progetto denominato _____ nel rispetto di quanto previsto dal Bando Ricerca Salute 2018;
- viii) le Parti, nelle spiegate qualifiche, intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'ATS, nonché conferire a _____, in qualità di soggetto capofila, mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo/a quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento, così come previsto dal Bando;
- ix) che gli stessi Enti del Servizio Sanitario Regionale ed Enti di Ricerca (d'ora in poi indicati come Partner) intendono realizzare congiuntamente l'iniziativa di cui al punto ii) della premessa sotto forma di ATS ed eleggono a tal fine domicilio in, presso la sede di _____.

In conformità a quanto previsto dal Bando di Ricerca Salute 2018 (d'ora in poi indicato come bando) e, in particolare, dall'art. 10, ritenuto tutto quanto sopra premesso ed approvato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 COSTITUZIONE DELL'ATS

1.1 Tra l'Università di Firenze e le _____ viene costituita un'ATS con carattere occasionale, circoscritto all'oggetto indicato all'art. 2.

1.2 La presente ATS non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, organizzazione tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale ed Enti di Ricerca, ognuno dei quali conserva la propria individualità, identità ed autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e conseguentemente sulla correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed eseguibili da ciascun Enti del Servizio Sanitario Regionale ed Enti di Ricerca in dipendenza dell'iniziativa affidata dalla Regione Toscana alla presente ATS.

ART. 2 OGGETTO DELL'ATS

2.1. L'oggetto della presente ATS è espressamente circoscritto all'esecuzione delle prestazioni principali, complementari ed accessorie previste per la realizzazione delle iniziative relative al progetto denominato: _____, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al contratto che verrà sottoscritto con la Regione Toscana.

2.2. I soggetti costituenti l'ATS dichiarano di aver preso visione del bando Ricerca Salute 2018 e dei relativi allegati, ivi compresa la scheda tecnica di progetto, e di conoscerne il contenuto; gli stessi dichiarano di essere in possesso, rispettivamente, dei requisiti di ammissibilità espressamente enunciati all'art. 5 del predetto bando.

2.3 L'Ente _____ e _____ [inserire i nomi di tutti i Partner] dichiarano di assumere il ruolo di _____ nella realizzazione del progetto; gli stessi dichiarano di non assumere contemporaneamente il ruolo di fornitore di ricerca contrattuale e partner per lo stesso progetto di ricerca e sviluppo ai sensi degli artt. 2 e 3 del bando.

2.4 I medesimi soggetti si impegnano ad apportare il proprio contributo nell'ambito del progetto così come previsto dal progetto esecutivo di dettaglio/così come previsto nella scheda tecnica di dettaglio (verificare in base alla documentazione relativa al singolo progetto).

ART. 3 CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA.

3.1. Nell'ambito dell'ATS di cui all'art. 2, i Partner conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Ente _____, e per esso al suo legale rappresentante, che accetta ed al quale viene conferita la relativa procura.

3.2. L'Ente _____, nella sua qualità di Mandatario dell'ATS, è abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana e gli altri enti dalla stessa incaricati, in nome e per conto dei Partner per la stipulazione della convenzione con la Regione Toscana al fine di realizzare il predetto progetto e quanto altro necessario per l'esatto adempimento di quanto previsto in conformità alla convenzione che verrà stipulata con la Regione Toscana.

3.3. All'Ente Mandatario spetta la rappresentanza esclusiva degli Enti Mandanti nei confronti della Regione Toscana e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura e fino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa affidata alla presente ATS dalla Regione Toscana.

La rappresentanza si intende conferita anche in sede processuale; fermo restando che la Regione Toscana potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti giuridici mandanti.

3.4. In particolare, viene conferita procura al legale rappresentante di _____ affinché possa:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere stipulata da ciascun soggetto individualmente;
- b) incassare le quote di contributo spettanti a ciascun beneficiario associato e provvedere a liquidare il contributo di competenza di ciascuno;
- c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- d) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curare la trasmissione a Regione Toscana;
- e) coordinare i flussi informativi verso Regione Toscana;
- f) compiere con i più ampi poteri e la necessaria diligenza come per legge ogni atto necessario alla esecuzione e realizzazione del progetto con la Regione Toscana, giusto il mandato testé conferito, cosicché in nessuna occasione ed in nessun tempo possa a lui opporsi eccesso o difetto di potere, con promessa ed obbligo di avere per rato e valido sin d'ora il suo operato.

3.5. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti della Regione Toscana.

3.6. L'Ente capofila non risponde di dichiarazioni non veritiere e non è in alcun modo responsabile e né può rispondere per documenti o informazioni mendaci fornite dai diversi soggetti che prendono parte al progetto.

ART. 4 DIRITTI DELLA COMMITTENTE

4.1. Dal momento della comunicazione alla Regione Toscana del presente contratto, la stessa potrà avvalersi di tutti i diritti e facoltà ad essa attribuiti dal presente contratto e dalla legge, senza necessità di specifica accettazione.

4.2. Dal momento della comunicazione alla Regione Toscana del presente contratto, ogni modifica all'ATS richiederà il consenso unanime dei Partner riuniti e la previa approvazione della Regione Toscana.

4.3. Il presente mandato comporta la responsabilità solidale dei medesimi Partner riuniti nei

confronti della Regione Toscana per tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione delle prestazioni principali, complementari e accessorie necessarie alla realizzazione del progetto di cui al punto ii) della premessa, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. T. n. 40/2009.

ART. 5 IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI

5.1 I Partner si impegnano a svolgere, ognuno, le attività specificamente risultanti dal progetto presentato alla Regione Toscana, secondo le modalità, le ripartizioni delle attività e la tempistica che verranno stabilite/che sono stabilite concordemente nella scheda tecnica, nonché a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella realizzazione delle attività di propria competenza.

5.2 In particolare, ciascun Partner dovrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) realizzare il progetto entro il termine indicato nella proposta progettuale, conformemente all'oggetto, agli obiettivi e ai risultati attesi della ricerca contenuti nel progetto approvato, ferme restando le eccezioni previste all'art.16 del bando;
- b) comunicare, anticipatamente e tempestivamente, tutte le modifiche inerenti il progetto approvato;
- c) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto come definito nell'art. 12 del bando, fornendo le relazioni tecniche per ciascun stato di avanzamento, al diciottesimo ed al trentaseiesimo mese dalla data di avvio progetto;
- d) garantire la conservazione fino al quinto anno successivo all'erogazione del saldo della documentazione scientifica e contabile inerente la sua realizzazione;
- e) consentire ai funzionari della Regione Toscana o a soggetti da essa incaricati, lo svolgimento di controlli o ispezioni;
- f) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'art. 11 del presente bando. Ciascun Partner di progetto autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedia e finale del progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.
- g) rispettare il divieto di cumulo impegnandosi fin d'ora e per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per le stesse attività progettuali;
- h) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 per tutta la durata del progetto e comunque fino all'istanza di erogazione del saldo;
- i) comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, mediante PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l'eventuale rinuncia al contributo.

ART. 6 DURATA e MODIFICHE DELL'ATS

6.1 L'ATS ha la durata necessaria per portare a compimento il progetto di cui sopra e, comunque, quella stabilita all'art. 6, comma 3, del bando, permanendo in ogni caso il vincolo di solidarietà fra i Partner temporaneamente associati, anche per le responsabilità scaturenti dal presente accordo, ma verificatisi o comunque conosciuti successivamente all'estinzione della presente associazione.

6.2 L'ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, con l'adempimento, da parte dei Partner riuniti, di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dalla realizzazione del progetto e la definizione di tutte le eventuali pendenze e controversie relative all'esecuzione del contratto stesso, o con il verificarsi di una delle cause di estinzione previste dall'ordinamento giuridico.

6.3 Le modifiche del progetto, quali le variazioni non sostanziali del progetto di ricerca finanziato, ivi comprese le proroghe del termine di realizzazione del progetto, sono consentite secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 16 del bando, previa autorizzazione della Regione Toscana.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del bando, non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto e, in particolare, variazioni dei soggetti beneficiari e variazioni del progetto che ne alterino

sostanzialmente l'oggetto, gli obiettivi o i risultati attesi della ricerca.

ART. 7 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

7.1. I diritti di proprietà intellettuale preesistenti all'avvio del progetto (background, pre-existing know-how) appartengono alla parte che li ha sviluppati.

7.2. I risultati, le invenzioni, il know-how, gli eventuali dati o informazioni, compresi gli eventuali software realizzati appositamente per la ricerca, ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso delle attività inerenti al progetto, siano essi brevettabili o meno, appartengono congiuntamente ai soggetti beneficiari del progetto ed agli eventuali enti partecipanti, ai sensi dell'articolo 4 del bando, in misura proporzionale al proprio contributo inventivo.

7.3. Ogni Partner ha diritto di pubblicare i risultati del progetto che derivano dalle ricerche da essi svolte, fermo restando l'obbligo di riservatezza nel trattamento dei risultati acquisiti, compreso l'eventuale deposito di titoli di proprietà intellettuale ad essi correlati.

Le pubblicazioni dovranno sempre riportare la dicitura che indichi che il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana.

ART. 8 CONTROVERSIE

8.1. Il presente atto non limita in alcun modo l'autonomia delle parti contraenti, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto di talché il vincolo tra le medesime, e tra queste ed i terzi, è limitato in via esclusiva all'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla eventuale stipulazione da parte della mandataria dei contratti con committenti terzi, ove richiesto in tal senso dalla Regione Toscana.

8.2. Pertanto la solidarietà assunta dai mandanti nei confronti dell'ente erogante il contributo, e quella derivante agli stessi per atti compiuti dalla società mandataria, nell'esercizio delle sue funzioni, nei confronti dei suddetti terzi, è espressamente limitata alle obbligazioni assunte per l'esecuzione dei negozi giuridici aventi ad oggetto il conseguimento dello scopo dell'associazione.

8.3. Ove una delle Parti raggruppate fosse chiamata a rispondere per atti, fatti od omissioni ascrivibili ad accertata responsabilità di altra Parte raggruppata, quest'ultima manleverà la Parte chiamata all'adempimento o al risarcimento del danno e, comunque, provvederà al rimborso di ogni onere o spesa sostenuta nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4. I Partner dichiarano di conoscere i Codici Etici adottati dai medesimi e ne garantiscono l'osservanza anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti e si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni ivi previste.

I Partner privati dichiarano altresì di conoscere le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegnano a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con dette disposizioni, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto.

8.5. È fatta riserva per ciascun Partner di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi nei riguardi degli altri Partner al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per le eventuali violazioni del presente accordo di partenariato e delle disposizioni del bando ad essa non imputabili.

ART. 9 FORO COMPETENTE e CLAUSOLE FINALI

9.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

9.2. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di accettare espressamente le clausole di tutti i suddetti articoli.

Le parti chiedono che il presente atto resti depositato fra gli originali del Notaio autenticante le firme.

[allegare una tabella che riporta sinteticamente le attività che ciascun Partner si è impegnato a realizzare]

Avviso pubblico Bando Ricerca Salute 2018

**ACCORDO DEFINITIVO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
DIFFUSIONE DEI RISULTATI
(di seguito "Accordo")**

Sottoscritto nell'ambito del Progetto denominato:
"_____"

Tra _____ (Soggetto Capofila)
 (denominata anche "partner")

e _____ (Organismo di ricerca)
 (denominata anche "partner")

e _____ (Organismo di ricerca)
 (denominata anche "partner")

e _____ (Organismo di ricerca)
 (denominata anche "partner")

e _____ (External Research Organisation)
 (denominata anche "partner") se presente

(di seguito indicati singolarmente come "Parte", "Soggetto" o "Partner" e collettivamente come "Parti", "Soggetti" o "Partenariato")

PREMESSO CHE:

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 15397 del 26 settembre 2018 e ss.mm.ii, pubblicato sul BURT n. 41, suppl. 170 parte terza, del 2018, ha approvato l'Avviso pubblico denominato Bando Ricerca Salute 2018 (nel prosieguo, indicato come Bando);
- i predetti Soggetti hanno partecipato congiuntamente al Bando presentando il progetto di ricerca denominato _____ (nel prosieguo, indicato come "Progetto"), impegnandosi ad associarsi mediante Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in caso di assegnazione di contributo al Progetto, indicando come Capofila _____;
- il Progetto è stato ammesso a contributo con Decreto Dirigenziale n. 16906 del 15/10/2019 pubblicato sul BURT n. 6 del 05/02/2020, che approva i progetti ammessi ed ammessi con riserva a finanziamento;
- con il presente Accordo, le Parti intendono determinare i principi che devono governare la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia in ordine alla titolarità e allo sfruttamento dei risultati conseguiti nell'esecuzione del Progetto, sia in ordine dell'attività di diffusione dei risultati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Preliminare sui Diritti di Proprietà Intellettuale siglato in data _____;
- il Bando, all'Art. 11, prevede che l'Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e

diffusione dei risultati, debba essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
CON IL PRESENTE ACCORDO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art.1 - Premesse

1. Le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizioni

1. Le *Definizioni* riportate nell'Art. 2 del Bando qui si hanno per integralmente trascritte.
2. *Diritti di Proprietà Intellettuale*: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.
3. *Conoscenze Preesistenti*: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto o suscettibile di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente contratto. Le Parti identificano nell'allegato A le conoscenze preesistenti messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento del Progetto. Ciascuna Parte può aggiungere ulteriori informazioni all'Allegato A durante lo svolgimento del Progetto mediante comunicazione scritta alle altre Parti, che dovranno approvare l'integrazione.
4. *Risultati*: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto o suscettibili di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale, generati sviluppati od ottenuti dai Partner e/o dall'External Research Organization nel corso dell'attività ricerca svolte nell'ambito del Progetto ed in ragione di esso.

Art. 3 – Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono regolamentare gli aspetti relativi alla titolarità, alla gestione e all'utilizzo dei Risultati e dei relativi Diritti di Proprietà Intellettuale derivati dalle attività di ricerca e prototipali svolte nell'ambito del Progetto.

Art. 4 - Conoscenze Preesistenti, modalità di accesso consentite alle Parti e obblighi di riservatezza

1. Le Conoscenze Preesistenti di una Parte, così come definite all'Art. 2 del presente Accordo, rimangono di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché queste fossero messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto.
2. Le Parti si impegnano ad acconsentire l'accesso di un'altra Parte alle proprie Conoscenze Preesistenti ove queste siano essenziali per l'espletamento delle attività previste dal Progetto, e pertanto fintantoché l'attività di una Parte non fosse tecnicamente possibile senza l'accesso alle predette Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte.
3. Le Parti che avranno accesso a Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte, in occasione delle attività di cui al Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e segrete ed ad utilizzarle solo

per le finalità proprie del Progetto. In particolare, tali conoscenze Preesistenti non potranno essere condivise con parti terze senza un precedente premesso scritto da parte della Parte proprietaria.

4. Suddetto obbligo di riservatezza rimarrà in vigore relativamente ad ogni Conoscenza Preesistente fino a che la Parte proprietaria non farà venire meno la riservatezza delle stesse, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.
5. Salvo diverso patto scritto tra le Parti interessate, l'accesso di una Parte alle Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte non conferisce alla Parte richiedente alcun diritto di concedere sub-licenze.
6. Resta inteso che l'accesso alle Conoscenze Preesistenti è concesso per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre la conclusione del Progetto, ad eccezione delle fattispecie in cui suddetto accesso sia da ritenersi essenziale per lo sfruttamento dei Risultati della Parte richiedente; in tal caso, verrà richiesto l'accesso alle Conoscenze Preesistenti, dopo la conclusione del Progetto, e questo sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, tra le Parti interessate, a condizioni, anche economiche e di mercato, da definirsi, con l'impegno della Parte proprietaria di consentire l'accesso alle Conoscenze Preesistenti a condizioni non discriminatorie, a patto che detto accesso sia essenziale per la Parte richiedente ai fini dell'uso di Risultati di proprietà di quest'ultima Parte.

Art. 5 – Risultati, Modalità di accesso consentite alle Parti e obblighi di riservatezza

1. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati come definiti all' Art.2 sviluppati nell'ambito del Progetto. I Risultati sono quindi di esclusiva proprietà della o delle Parti che ha/hanno eseguito i lavori che hanno generato i Risultati stessi.
2. Nel caso in cui i Risultati siano stati concepiti, attuati e sviluppati da più Parti (di seguito "Contitolari"), queste saranno titolari in via congiunta di detti Risultati e comunque di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. La proprietà dei Risultati congiunti sarà ripartita in misura proporzionale al contributo inventivo di ciascun Contitolare. In ogni caso tali Parti, fermi i principi espressi nel presente Accordo, s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.
3. Laddove taluna Parte non intenda proteggere, sotto il profilo della proprietà intellettuale, il Risultato di cui è esclusiva titolare e/o il Risultato congiunto, dovrà dare comunicazione scritta agli altri Contitolari, i quali potranno procedere alla suddetta protezione del Risultato previo accordo con la Parte non interessata alla protezione in ordine alla cessione del Risultato, in caso Risultato di titolarità esclusiva, o della sua quota di comproprietà, in caso di Risultato congiunto.
4. I Risultati ottenuti congiuntamente dalle Parti potranno essere utilizzati gratuitamente per scopi di ricerca e di insegnamento.
5. Le Parti si danno atto che, come previsto all'art. 11 del Bando, per ogni questione inerente il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati, con particolare riferimento alla gestione delle fattispecie relative alla Proprietà Intellettuale, si avvarranno del supporto dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR) della Regione.
6. Per quanto riguarda l'accesso ai Risultati si richiamano le disposizioni di cui all'art. 4.2 – 4.6.
7. Stante quanto sopra in merito ai diritti patrimoniali in capo alle Parti, resta fermo il diritto morale degli autori di venire riconosciuti quali inventori ai sensi dalla vigente normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6 – Riservatezza

1. Ogni Parte sarà libera di divulgare le informazioni di cui è proprietaria purché ciò non pregiudichi

in alcun modo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei risultati generati collettivamente nel progetto, nonché gli obblighi di riservatezza di cui all'Art4 e 5.

3. Non rientrano negli obblighi descritti nel presente Articolo le informazioni per le quali la Parte ricevente potrà dimostrare:
- (I) essere di pubblico dominio alla data della firma del presente Accordo; o
 - (II) essere state pubblicate o essere diventate di pubblico dominio purché non per fatto od omissione della Parte ricevente dopo la data della firma dell'Accordo; o
 - (III) essere già state in possesso della Parte ricevente prima della data della firma dell'Accordo e non essere state acquisite direttamente o indirettamente da terzi che non avevano obblighi di segretezza; o
 - (IV) essere state ricevute da una terza parte fornendo ragionevole prova del loro legale possesso senza imporre obbligo di riservatezza;
 - (V) essere state sviluppate indipendentemente senza aver avuto accesso alle Conoscenze Preesistenti e/o risultati di un'altra Parte;
 - (VI) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.

Tutte le informazioni specifiche non saranno ritenute eccezioni, solamente perché incluse in più informazioni generali che rientrano nelle eccezioni. In aggiunta qualsiasi combinazione di eventi non verrà giudicata facente parte di un'eccezione solo perché un aspetto individuale rientra fra le eccezioni, ma solo se tale combinazione rientra essa stessa fra le eccezioni.

2. Su richiesta delle altre Parti, ogni Parte si impegna, qualora richiesta in tal senso da una delle Parti, a restituire o distruggere (o cancellare in modo definitivo in caso di mezzi digitali o elettronici) tutte le Informazioni inerenti le Conoscenze Preesistenti e/o i Risultati dell'altra Parte (incluse tutte le copie, note e/o estratti delle stesse e tutti i campioni), fatte salve le copie richieste per legge.
5. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle disposizioni del presente Articolo qualora provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza.
6. Le Parti concordano sin da ora che eventuali azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore all'importo del finanziamento che ogni parte riceve.

Art. 7 - Diffusione dei Risultati

1. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto dovranno rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Bando, e dovranno riportare la seguente dicitura: "Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana" – "This research project is funded by Tuscany Region".
2. Ciascuna Parte autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.
3. Tutte le Parti devono essere informate delle attività di diffusione dei Risultati, programmate o non programmate, in modo tale da poter verificare ed eventualmente proteggere i propri diritti. Le Parti si obbligano a procedere alla diffusione dei Risultati in maniera adeguata ed atta a tutelare i diritti di proprietà intellettuale/industriale, ovvero nel caso in cui la loro diffusione potrebbe

pregiudicare la valorizzazione dei Risultati stessi a non procedere alla relativa diffusione senza preventivo consenso di tutte le Parti.

4. Le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità esistenti tra le Parti.
5. Nessuna Parte potrà pubblicare informazioni contenenti Conoscenze Preesistenti e/o Risultati di un'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima Parte, che si impegna a dare riscontro alla richiesta di pubblicazione della Parte richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di pubblicazione.
6. Qualsiasi rivelazione o annuncio, effettuata in qualunque modo da una Parte e relativa a Risultati di altre Parti, che non siano strettamente necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Progetto o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o disposizioni delle autorità competenti – o, comunque, dall'atto di costituzione in Associazione Temporanea di Scopo, dal Bando – non potranno essere rilasciati da una Parte o più Parti senza il preventivo consenso scritto della altre Parti titolari dei Risultati. La Parte che intenda fare la rivelazione o l'annuncio, specificandone forma e contenuti, deve darne preventiva comunicazione scritta alla Parte/alle Parti titolare/i dei Risultati da divulgare. Il ricevente la comunicazione ha 30 (trenta) giorni di tempo per negare il consenso, restando inteso che tale consenso non potrà essere negato senza un ragionevole motivo. Trascorsi detti termini, in assenza di diniego scritto, il consenso si intende concesso.

Art. 8 - Durata

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2 del presente Articolo, il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del Progetto, fatti salvi i diritti di accesso di cui al precedente Art. 4 comma 6 e Art. 5 comma 6, che potranno essere richiesti alla Parte proprietaria – a pena di decadenza – entro e non oltre 2 anni dalla scadenza del presente Accordo.
2. Le condizioni contemplate nel comma 4 dell'Art4 e 5 relative alla durata della riservatezza in merito alle Conoscenze Preesistenti ed ai Risultati rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo.

Art. 9 - Unico Contratto e modifiche

3. Il presente Accordo supera e sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo non avranno valore, salvo se effettuate per iscritto, sottoscritte da rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte ed accettate da tutte le altre Parti.

Art. 10 - Cessione

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 11 – Controversie e legge applicabile

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
2. Il presente accordo è soggetto dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente pattuito le Parti si richiamano alla disciplina della Legge sul diritto d'autore, del Codice della proprietà industriale e dei Regolamenti UE attuativi dei sistemi del marchio e del modello comunitario.

Art. 11 – Separazione

1. La eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se determinata da normative nazionali o comunitarie, non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tempestivamente le eventuali clausole invalide o inefficaci con altre clausole che siano valide ed efficaci, e che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole sostituite.

Art. 12 – Eccezioni

1. La mancanza o la negligenza di una Parte nel far applicare, in qualsiasi momento ciascuno degli obblighi riportati nel presente Accordo non sarà interpretato né ritenuto come una rinuncia dei diritti di tale Parte e in nessun caso influenzerà la validità di tutto o di parte di questo Accordo o pregiudicherà i diritti di tale Parte di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

Art. 13 – Tutela dei dati personali.

1. Ciascuna parte dichiara di essere stata preventivamente informata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito il "Codice") sul trattamento da ciascuna parte effettuato per l'esecuzione del presente contratto.
2. Ciascuna delle parti dovrà sempre adempiere le rispettive obbligazioni di cui al Codice con riferimento a tutti i dati personali da essa trattati nell'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

I LEGALI RAPPRESENTANTI

_____ (Capofila)

Il legale Rappresentante

Il legale Rappresentante

Il legale Rappresentante

Il legale Rappresentante

ALLEGATO A

Inserire le Conoscenze preesistenti che ciascuna Parte mette a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività del progetto, ampliando quanto già sinteticamente indicato al momento della presentazione del Progetto.

[Non occorre definire lo stato dell'arte.]



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



ELENCO PROGETTI FINANZIATI

Titolo progetto e acronimo	PI	Finanziamento approvato	Linea progettuale
Antibody Drug Conjugates armed with Smoothened inhibitors for the treatment of melanoma and basal cell carcinoma – GLI SELTHER	Dott.ssa Stecca Barbara	€ 400.000,00	Linea 3.1
Lung cancer screening integrated with pathways for risk reduction for people at high risk a pilot study – ITALUNG 2	Dr. Zappa Marco	€ 406.328,00	Linea 3.3
ColoReCtal cancer from SCREENING to personalized cancer medicine: focus on liquid biomarkers, omics and clinical routine used parameters – CRC SCREENING	Dott. Peluso Marco	€ 320.000,00	Linea 3.3
Attributable cancer burden in tuscany: smoking, environmental and occupational risk factors and evaluation of prevention strategie - ACAB	Dott.ssa Carreras Gulia	€ 229.860,00	Linea 3.3
Lifestyle determinants and biomarkers of heavy metals exposure in a sample of a large prospective study in Tuscany: temporal trends, comparison with other local populations, and association with cancer risk – EPI METAL	Dr. Caini Saverio	€ 266.062,00	Linea 3.3
Professional caregivers and volunteers Unmet Needs in Tuscan Oncology departments – PUNTO	Dr. Miccinesi Guido	€ 200.000,00	Linea 3.5
Planning and implementation of a structures regional programme for the identification and management of individuals AT high-risk for cancer: a pilot project for heredo-familial breast/ovarian cancer – PART	Dr. Palli Domenico	€ 300.000,00	Linea 3.5
New strategies for promoting attendance in colorectal cancer screening programmes of Tuscany – BEST cc	Dr.ssa Mantellini Paola	€ 284.720,00	Linea 3.5
Surveillance on childhood and adolescent cancer: from data of Tuscany cancer registry and regional diatric oncological (CROP) center primary prevention of suspected environmental risk factors – SUCHADOCAN	Dott.ssa Miligi Lucia	€ 280.000,00	Linea 3.6
Totale finanziamento		€ 2.686.970,00	